

COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

Largo Savoia 1 – 36040 Valdastico (VI) C.F. 84001010242 – P. IVA 01513240240 Tel. 0445/745003 - Fax 0445/745566

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 30/11/2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/03/2006

^^^^^^

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/03/2008

 Λ

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 31/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE Bertoia Dr. Livio

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 1. E' istituita nel Comune di Valdastico la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto 15 novembre 1993, nr. 507 e dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazione ed integrazioni.
- 2. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 3. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 4. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- 1. Il servizio di nettezza urbana é disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e adottato in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 21 del D.lgs. n. 22/1997, cui si fa espresso rinvio.
- 2. La tassa si applica per intero su tutto il territorio comunale.
- 3. Il servizio é obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio é attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993,nr. 507.
- 4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa é dovuta nelle misure stabilite dall'articolo 3 del presente Regolamento.

ART. 3 PARTICOLARI MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

- Nelle zone del territorio comunale in cui non é effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei centri di raccolta vicinori o secondo le diverse modalità messe in atto dall'Amministrazione.
- La tassa é dovuta a seconda della distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa della categoria di appartenenza:

DISTANZA DEL CONTENITORE oltre i 700 metri

PERCENTUALI DA APPLICARE 40%

3. La distanza del contenitore per applicare la riduzione prevista dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

ART. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili é operata dalla legge cui si fa rinvio.
- 2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato comunque in via continuativa.
- 3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
- 4. Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
- 5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
- 6. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

ART. 5 LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree e le relative aree accessorie e pertinenze salvo le esclusioni previste dalla legge e dall'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento.
- 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), "per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al dpr 23 marzo 1998, n. 138", quindi per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica lo stesso ammontare previsto per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

ART. 6 LOCALI ED AREE INTASSABILI

- 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - locali destinati esclusivamente a centrale termica;
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - legnaie;
 - balconi, terrazze e portici delle abitazioni
 - · locali interclusi o impraticabili;

- superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- locali non allacciati ad alcun servizio di rete (acquedotto, energia elettrica) e privi di mobilio;
- edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;
- stalle, fienili, nonché altri fabbricati di servizio, e relativi aree accessorie, dei fondi rustici;
- locali adibiti a cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1.60 metri;
- fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- aree scoperte e a verde;
- locali o parti di essi occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a cielo chiuso (senza lavorazioni);
- 2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
- 3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'articolo 14 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti. Lo smaltimento a spese proprie deve essere documentato al Comune entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno.
- 4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista all'articolo 19 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.
- 5. Le condizioni di esclusione dall'applicazione del tributo dovranno essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.

ART. 7 PARTI COMUNI DI EDIFICI

- Le parti comuni del condominio, di cui all'articolo 1117 del codice civile, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 2. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 8 MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Per i locali in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi é responsabile del versamento della tassa.

ART. 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ART.15

- 1. La tariffa unitaria agevolata viene determinata, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio nei seguenti casi:
 - a. uso stagionale, limitato o discontinuo di locali ed aree tassabili ad uso abitativo tenute a disposizione;
 - b. utilizzo da parte di imprenditori agricoli, della parte abitativa della costruzione rurale.
- 2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo ai seguenti criteri:
 - a. minori potenzialità di produzione dei rifiuti.
- 3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a. particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie, previa attestazione dell'Assistente Sociale:
 - b. svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale, sportivo, culturale, senza fini di lucro da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c. svolgimento di attività di carattere sociale e culturale senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 10 MISURAZIONI DELLE SUPERFICI

- 1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
- 2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
- 3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
- 4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 11 GETTITO DELLA TASSA

- Il gettito complessivo della tassa, determinato ai sensi di legge, non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50 per cento.
- 2. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
- 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, salvo diverse disposizioni legislative, è dedotto dal costo complessivo del servizio di smaltimento un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97.

ART. 12 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- La tassa può essere commisurata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs n. 507/93, alle quantità e qualità media ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
- 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
- 2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
- 3. Quando uno stesso locale o area é destinato a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
- 4. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o usi alternativi in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
- 5. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
- 6. L'utenza è suddivisa in utenze domestiche e utenze non domestiche.
- 7. Per l'utenza domestica dei residenti la tassa è graduata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato sulla scorta dei dati presenti presso l'ufficio anagrafe alla data del 01 gennaio di ciascun anno. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare che avvengono nel corso dell'anno esplicano i loro effetti ai fini della tassa dal 01 gennaio dell'anno solare successivo.
- 8. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione con uso stagionale, limitato o discontinuo e/o tenute a disposizione, la tassa è commisurata in base alla superficie occupata ed al coefficiente di produttività quantitativa corrispondente alla categoria delle utenze domestiche con n. 1 componenti.
- 9. Agli effetti della tariffa di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati nelle seguenti CATEGORIE:
 - I musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private (per la parte non riservata allo svolgimento di attività sportive), teatri, cinema;
 - II magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche;
 - III aree di campeggi, aree dei distributori di carburanti;
 - IV magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, locali adibiti ad esposizione di beni non deperibili;

- V abitazioni private, relativi garages ed eventuali pertinenze, suddivise a sua volta nelle sottoelencate sottocategorie:
 - V/1 con n. 1 componente il nucleo familiare;
 - V/2 con n. 2 componenti il nucleo familiare;
 - V/3 con n. 3 componenti il nucleo familiare;
 - V/4 con n. 4 componenti il nucleo familiare;
 - V/5 con n. 5 o più componenti il nucleo familiare:
- VI abitazioni ad uso stagionale limitato, o discontinuo;

VII edifici rurali suddivisi a sua volta nelle sottoelencate sottocategorie:

- VIII/1 con n. 1 componente il nucleo familiare;
- VIII/2 con n. 2 componenti il nucleo familiare;
- VIII/3 con n. 3 componenti il nucleo familiare;
- VIII/4 con n. 4 componenti il nucleo familiare;
- VIII/5 con n. 5 o più componenti il nucleo familiare;

VIII locali adibiti ad attività ricettivo-alberghiere;

IX collettività e luoghi di assistenza e cura;

X uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività ricreative;

XI attività industriali, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali non comprese in altre classi;

XII negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini;

XIII negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;

XIV ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, mense, fastfood, self-services;

Le categorie di locali ed aree non rilevabili espressamente nella suddetta elencazione verranno identificati con criterio analogico.

ART. 14 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti pericolosi ove non vi sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di produzione rifiuti;

- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- laboratori di analisi	15%
- laboratori fotografici, eliografici	25%
- gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%

- 2. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento ai criteri di analogia.
- 3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare al Comune, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto da bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti pericolosi a proprie spese nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

ART. 15 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE

- 1. La Giunta Comunale potrà, nel quadro del contenimento della produzione di rifiuti solidi urbani e della loro frazione umida, introdurre con propria deliberazione una specifica riduzione legata al compostaggio domestico.
- 2. La Giunta Comunale potrà altresì introdurre altre specifiche riduzioni legate a ciascuna delle possibili modalità di contenimento del peso e del volume di rifiuti prodotti.
- 3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - esenzione totale, previa attestazione dell'Assistente sociale, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socioeconomiche particolarmente disagiate (reddito del nucleo familiare inferiore al minimo vitale);
 - b. esenzione totale in caso di svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale, senza fine di lucro, da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c. esenzione totale in caso di svolgimento di attività di carattere sociale e culturale, senza fine di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti:
 - d) riduzione del 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti domestici (categorie: V/1-V/2-V/3-V/4-V/5) che attuano il compostaggio dei rifiuti organici a mezzo di apposito compostatore o a mezzo di accumulo degli stessi in una concimaia. La conduzione di quest'ultima dovrà garantire l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti. E' fatta salva la facoltà del Comune di Valdastico di effettuare controlli ed accertamenti finalizzati a verificare l'effettivo utilizzo del compostaggio domestico.
 - e) riduzione del 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti non domestici (categorie: 8-13-14) che attuano il compostaggio dei rifiuti organici a mezzo di apposito compostatore o a mezzo di accumulo degli stessi in una concimaia. La conduzione di quest'ultima dovrà garantire l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti. E' fatta salva la facoltà del Comune di Valdastico di effettuare controlli ed accertamenti finalizzati a verificare l'effettivo utilizzo del compostaggio domestico.
- 4. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 16 MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- 1. Le richieste di riduzioni, agevolazioni od esenzioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
- 2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenute integrazioni con tutti i dati richiesti.
- 3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta.
- 4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

- 5. Il riconoscimento di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni a seguito di specifica richiesta che si dovesse rivelare non conforme alla situazione di fatto, è considerato equivalente alla presentazione di denuncia infedele.
- 6. La richiesta di riduzione per il compostaggio domestico dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno in sui si intende usufruire della riduzione; per l'anno 2010, per le nuove riduzioni sopra indicate, la richiesta dovrà essere inoltrata entro il 30/04/2010 su apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tributi.

ART. 17 CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrono i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 3 e 15, commi primo e secondo, sono cumulabili con il limite del 60% **della categoria di appartenenza.**

ART.18 TARIFFA GIORNALIERA

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2. La misura tariffaria, dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione, é pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorata del 50%.
- 3. La tassa giornaliera di smaltimento é dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
- 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto da effettuare presso la tesoreria comunale, e/o direttamente al personale incaricato senza la compilazione del suddetto modulo.
- 5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori.
- 6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, mercati settimanali e simili.
- 7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
 - d. occupazioni per effettuazioni di traslochi;
 - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;

- f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g. occupazioni realizzate con cantieri edili .
- 8. Al fine di agevolare le attività poste in essere dalle associazioni iscritte all'Albo del Comune di Valdastico in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative organizzate dalle stesse che comportino attività di vendita o di somministrazione, la misura tariffaria di cui al comma 2 del presente articolo, è ridotta del 50% a condizione che le associazioni predette agevolino lo smaltimento e il recupero dei rifiuti prodotti.

ART. 19 DENUNCE

- I soggetti indicati all'articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.
- 2. L'Ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
- 3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente é tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 4. Nella denuncia devono essere indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
- 5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, nonché il numero dei componenti il nucleo familiari non sono richiesti per i residenti nel Comune, in quanto rilevati direttamente dall'Anagrafe.

ART. 20 INIZIO VARIAZIONI E CESSAZIONI DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

- 1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sia stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 14, primo comma, e 15 del presente Regolamento esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo.
- 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede che il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione nei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5. Il contribuente é obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta o della superficie ridotta di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applica-

bili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art.76 del citato D. Lgs. N. 507/93. (Articolo 66, comma sesto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

ART. 21 ACCERTAMENTO

- 1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 507/1993.
- 2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
- 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 15 novembre1993, n. 507.
- 4. Il Comune non é tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazione dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio categorie.

ART. 22 RISCOSSIONE

- 1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- 2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denuncie presentate e degli avvisi di accertamenti notificati e sono comprensivi dell'importo della tassa (con un minimo di € 10,33), delle addizionali ex ECA, del tributo provinciale per la tutela ambientale ed eventuali sanzioni ed interessi.
- 3. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi a seguito di spedizione di specifico avviso di pagamento da parte del Concessionario della riscossione, contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, nonché tutte le indicazioni da riportare nella cartella di pagamento. I soggetti passivi effettuano il pagamento delle somme in rate mediante versamento sul c/c postale indicato, oppure tramite il servizio bancario.
 - Il mancato pagamento spontaneo comporta l'iscrizione a ruolo del credito sulla base delle vigenti disposizioni normative.

ART. 23 RIMBORSI E SGRAVI

- 1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall'articolo 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- 2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti.
- 3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguate documentazioni.

ART. 24 CONTROLLI

 L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

- 2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso é consentito ai soggetti individuati dal comma secondo l'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.
- 3. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.63, comma 3, del decreto legislativo 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 25 SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs.18/12/1997, n. 473 ed ulteriori modifiche di cui all'art. 4 del D. Lgs. 203/98.

ART. 26 CONTENZIOSO

1. Il contenzioso è regolato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 27 OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.